



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

46434-21

Composta da:

ANGELA TARDIO

- Presidente -

Sent. n. sez. 3320/2021

GIACOMO ROCCHI

CC - 04/11/2021

ROBERTO BINENTI

- Relatore -

R.G.N. 17119/2021

ANTONIO CAIRO

CARLO RENOLDI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 14/04/2021 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMA

udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore
generale Olga Mignolo, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'istanza con la quale (omissis), sottoposto agli arresti domiciliari "esecutivi" ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen, aveva richiesto l'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale o a quella della detenzione domiciliare, in relazione all'esecuzione della pena irrogatagli con sentenza resa in data 1 aprile 2019 (fine dell'esecuzione fissata in data 19 luglio 2022), per violazione della disciplina sugli stupefacenti.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione (omissis) tramite il difensore, denunciando violazioni di legge e vizi della motivazione.

Le censure deducono che la decisione di rigetto non ha correttamente considerato il comportamento del ricorrente durante la sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari a partire dal 20 marzo 2019 (data di commissione del fatto di cui alla sentenza di condanna), così disattendendo gli obblighi di verifica affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, con riguardo alla necessità di confrontarsi con i dati successivi alla commissione del reato che possono dare conto dei presupposti richiesti dalle misure alternative.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. La motivazione del provvedimento impugnato non si è soffermata solo sulle modalità del più recente fatto di cui alla condanna, costituito dalla detenzione illecita di cocaina pari a novanta dosi giornaliere. Ha anche posto in relazione tale fatto con i quattro precedenti specifici accertati dal 2005, gli ultimi dei quali per traffici di stupefacenti successivi ad altra detenzione domiciliare cessata nel 2017. Il Tribunale ha, altresì, mostrato di apprezzare, a supporto della prognosi negativa circa il buon esito delle misure richieste, che la commissione dell'ultimo fatto si era verificata durante l'applicazione di una misura cautelare. I Giudici di merito hanno ancora rilevato che, a fronte dei precedenti insuccessi nel tempo delle misure contenitive diverse dalla restrizione in carcere, non era possibile limitarsi a constatare la mancanza della violazione degli arresti domiciliari fino a quel momento. Andava, piuttosto, considerato concretamente che (omissis) neppure in occasione di tale misura aveva messo a frutto gli spazi esterni concessigli per risolvere i problemi della tossicodipendenza,



individuabile come la scaturigine per anni delle sue spinte criminali e del ripetuto fallimento degli esperimenti per lui avviati. Fallimento, questo, in futuro ancora agevolmente prevedibile anche per l'assenza di lavoro e di altre fonti di entrate.

3. Le doglianze mosse sfuggono al complessivo confronto con dette appropriate e ragionate considerazioni di merito. Enunciano principi senza correttamente rapportarsi con le spiegazioni in concreto intervenute. Invocano diverse modalità di verifica rispetto a comportamenti e osservazioni durante gli arresti domiciliari che però neppure focalizzano, secondo plausibili e controllabili allegazioni. In tal modo la difesa finisce per contrapporsi a una struttura motivazionale che illustra chiare considerazioni di merito anche a tal riguardo, rapportandole a una particolare cautela ampiamente giustificata, a fronte dell'assenza, dopo l'ultimo fatto, della concreta manifestazione dei possibili e imprescindibili percorsi propedeutici all'avvicinamento alla disintossicazione.

Ne discende l'infondatezza di tutte le doglianze mosse con il ricorso.

4. Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 4 novembre 2021.

Il Consigliere estensore

Roberto Binenti



Il Presidente

Angela Tardio

